



Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge federale sul materiale bellico (LMB)

Modifica del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 2021¹,
decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 1996² sul materiale bellico è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1, 107 capoverso 2 e 123 della Costituzione federale³,

Art. 22a Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero

¹ Nella valutazione di una domanda per l'autorizzazione di affari con l'estero secondo l'articolo 22 e per la conclusione di contratti secondo l'articolo 20 occorre considerare:

- a. il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;
- b. la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti dell'uomo e della rinuncia all'impiego di bambini-soldato;

¹ FF 2021 623

² RS 514.51

³ RS 101

- c. le iniziative della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; occorre tener conto in particolare dell'eventualità che il Paese destinatario figurì tra i Paesi meno sviluppati nell'elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo stilato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)⁴;
- d. il comportamento del Paese destinatario nei confronti della comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale;
- e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

² L'autorizzazione per affari con l'estero conformemente all'articolo 22 e per la conclusione di contratti conformemente all'articolo 20 non è rilasciata se:

- a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;
- b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti dell'uomo;
- c. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o
- d. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

³ In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un'autorizzazione per singole armi da fuoco portatili o corte di qualunque calibro e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

⁴ In deroga al capoverso 2, può essere rilasciata un'autorizzazione per affari con l'estero relativi a interventi in favore della pace che si basano su un mandato delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o di un'organizzazione sovranazionale il cui obiettivo è il promovimento della pace.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² È il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 24 giugno 2019⁵ «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)».

³ Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» sarà stata ritirata⁶ o respinta in votazione popolare.

⁴ L'elenco stilato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'OCSE è disponibile al seguente indirizzo: www.oecd.org (disponibile solamente in francese e in inglese).

⁵ FF 2019 4297

⁶ FF 2021 2342

⁴ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021

Termine di referendum: 20 gennaio 2022

